



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA

N. 17952/2023 R.G.

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Fabio Doro, a scioglimento della riserva assunta in data 7.2.2024, all'esito di scambio di note scritte, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare iscritto al n. 17952/2023 R.G., promosso con ricorso *ex art.* 671 c.p.c. depositato in data 6.11.2023 da

DISTILLERIA ZANIN S.R.L. (c.f. 00101490241), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. ZORDAN ESTER,

ricorrente,

contro

FONTANA MASSIMO (c.f. FNTMSM72B12H829U) e **ZANIN PIERO** (c.f. ZNNPRI71D15L157D), rappresentato e difeso dall'avv. SPINA GIANNI e dall'avv. CIRIACO TERESA,

resistenti,

nonché con la citazione di

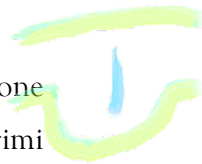
ZANIN 1895 S.R.L. (c.f. 04038380244), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. DIANIN CRISTINA,
in punto: sequestro conservativo.

MOTIVI

Con ricorso depositato in data 3.12.2023 la società Distilleria Zanin s.r.l. (di seguito: Distilleria Zanin) chiedeva di essere autorizzata a procedere al sequestro conservativo dei beni e dei crediti nei confronti del sig. Fontana Massimo e del sig. Zanin Piero fino alla concorrenza della somma di € 2.462.602.92 o di quella diversa che sarebbe stata ritenuta congrua.

La misura cautelare era richiesta nell'interesse della società Zanin 1895 s.r.l. (di seguito: Zanin 1895) – di cui la ricorrente era socia unica – ed era strumentale ad un'azione di responsabilità che Distilleria Zanin aveva promosso in sede arbitrale quale sostituta processuale di Zanin 1895 nei confronti dei resistenti per taluni illeciti gestori commessi nella loro qualità di amministratori di Zanin 1895.



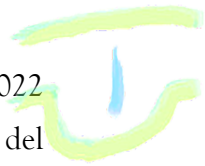


La domanda di risarcimento del danno si fondava innanzitutto sull'illegittima autoliquidazione da parte del Fontana e dello Zanin di emolumenti per le annualità 2021 e 2022 e per i primi due trimestri del 2023.

Sotto questo profilo, la ricorrente esprimeva che:

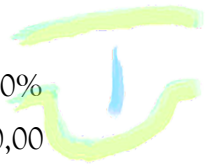
- i resistenti erano soci di Distilleria Zanin;
- l'art. 9-bis dello statuto di Distilleria Zanin prevedeva che il Fontana e lo Zanin, nella loro qualità di soci di Distilleria Zanin, potessero nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione di Zanin 1895 - con facoltà di nominare anche loro stessi - e avessero diritto di determinare il relativo compenso;
- la stessa clausola, tuttavia, demandava ai legali rappresentanti di Distilleria Zanin il compito di attuare la volontà dei resistenti;
- il Fontana e lo Zanin, esercitando i diritti previsti dall'art. 9-bis dello statuto di Distilleria Zanin, avevano designato loro stessi quali amministratori di Zanin 1895 e si erano autoliquidati emolumenti via via sempre più ingenti e manifestamente sproporzionati, pur a fronte di un andamento calante degli utili di Zanin 1895;
- nel dicembre 2021, in particolare, i resistenti determinavano il compenso per l'organo gestorio in € 700.000,00 e percepivano tale somma ponendo in essere una serie di atti illegittimi;
- in data 29.12.2021 l'assemblea di Distilleria Zanin delegava il Fontana a partecipare all'assemblea di Zanin 1895 per esprimere la volontà di Distilleria Zanin di quantificare gli emolumenti degli amministratori di Zanin 1895 in € 700.000,00, ma tale delibera era illegittima perché approvata soltanto dallo Zanin e dal Fontana, che detenevano il 37,5% del capitale di Distilleria Zanin;
- in asserita attuazione di tale delega il Fontana, quindi, in data 30.12.2021 partecipava all'assemblea dei soci di Zanin 1895, che per l'anno 2021 deliberava il compenso nella misura di € 700.000,00;
- la determinazione del Fontana e dello Zanin e la delibera dell'assemblea dei soci del 29.12.2021 di Distilleria Zanin venivano impugnata in sede arbitrale dalla sig.ra Pegoraro Rina - usufruttuaria di alcune quote di Distilleria Zanin - e venivano annullate con lodo del 27.3.2023, che statuiva che: a) gli emolumenti di € 700.000,00 erano manifestamente sproporzionati, dovendo il compenso dei resistenti, sulla base dell'attività prestata, essere quantificato in una forbice compresa tra € 78.000,00 ed € 82.000,00; b) la delibera del 29.12.2021 era illegittima per mancanza di *quorum* costitutivo;





- *medio tempore*, con decreto del 28.3.2022 poi confermato con ordinanza del 21.4.2022 questo Tribunale, su istanza della stessa Pegoraro, aveva sospeso gli effetti della delibera del 29.12.2021 di Distilleria Zanin;
- nelle more della pronuncia del lodo, i resistenti, noncuranti di tale provvedimento cautelare, in data 3.3.2023 tentavano di deliberare i loro emolumenti in € 700.000,00 anche per gli anni 2022, 2023 e 2024 direttamente nel Consiglio di Amministrazione di Zanin 1895, in violazione dell'art. 15 dello statuto di tale società, che demandava all'assemblea dei soci la competenza a deliberare sui compensi degli amministratori;
- il Collegio Sindacale, nondimeno, riusciva a bloccare il tentativo del Fontana e dello Zanin, che però riuscivano a portare a termine il loro intento nell'assemblea dei soci di Zanin 1895 del 3.4.2023, nonostante il voto contrario di Distilleria Zanin, peraltro verbalizzato in modo incompleto;
- tali compensi venivano erogati per tutto l'esercizio 2022 e per i primi due semestri dell'esercizio 2023;
- in data 19.4.2023 il sindaco unico di Zanin 1895 intimava ai resistenti la restituzione degli emolumenti percepiti per l'esercizio 2022 e per il primo trimestre 2023 in quanto non validamente deliberati, ma il Fontana e il Zanin non provvedevano alla restituzione del dovuto;
- con ordinanza del 17.7.2023 questo Tribunale revocava i resistenti dalla carica di amministratori di Zanin 1895, ritenendo illegittima la condotta da loro tenuta;
- questo Tribunale, inoltre, con ordinanza del 26.9.2023 sospendeva gli effetti della delibera assembleare di Zanin 1895 del 3.4.2023 che Distilleria Zanin aveva impugnato in sede arbitrale, statuendo che la determinazione del compenso degli amministratori era una prerogativa riservata all'assemblea dei soci di Zanin 1895, che l'art. 9-bis dello statuto di Distilleria Zanin valeva esclusivamente all'interno della stessa Distilleria Zanin e non esplicava alcun effetto nella vita sociale di Zanin 1895 e che la volontà di Distilleria Zanin avrebbe dovuto essere manifestata dal legale rappresentante della medesima e non dal Fontana quale titolare dei diritti particolari, a nulla rilevando la difforme prassi precedente;
- con ordinanza del 9.10.2023 questo Tribunale confermava la precedente ordinanza del 17.7.2023;
- il danno era pari ad € 2.375.055,72, pari alle somme indebitamente erogate a titolo di compensi (€ 1.750.000,00), ai costi sostenuti da Zanin 1895 per i contributi INPS a carico della società (€ 47.034,30 per il 2021 ed € 53.052,42 per il 2022) e alle somme versate da





Zanin 1895 in una polizza dedicata al trattamento di fine mandato (TFM) pari al 30% dell'importo degli emolumenti (€ 525.000,00, di cui € 210.000,00 per il 2021, € 210.000,00 per il 2022 ed € 105.000,00 per il 2023).

In secondo luogo, la ricorrente lamentava che il Fontana e lo Zanin avevano compiuto degli atti distrattivi prelevando dalle casse di Zanin 1895 del denaro per fini estranei all'attività sociale, e, in particolare, saldando:

- le fatture nn. 207/2022 e 230/2023 della società CLA Consulting s.r.l. (di seguito: CLA) dell'importo rispettivamente di € 20.300,80 e di € 48.214,40, relative a prestazioni di consulenza e assistenza svolte in esecuzione di un mandato del 10.5.2021 nell'ambito della gestione dei rapporti infragruppo;
- una fattura di € 19.032,00 emessa dal prof. Sura Alessandro per la predisposizione di un parere che chiarisse il corretto trattamento applicabile ai costi per compensi agli amministratori.

Distilleria Zanin osservava che tali versamenti dovevano ritenersi ingiustificati perché non vi era alcuna evidenza delle prestazioni eseguite da CLA e perché la questione relativa agli emolumenti riguardava i resistenti e non Zanin 1895, che non aveva mai deliberato tali compensi.

Richiamate tali considerazioni in punto di *fumus boni juris* e valorizzate, ai fini del *periculum in mora*, la sproporzione tra l'ammontare del credito risarcitorio e il valore dei beni posseduti dal Fontana e dal Zanin e la gravità e la reiterazione delle condotte di questi ultimi, insisteva per la concessione della misura cautelare.

Con decreto del 7.12.2023 il sequestro richiesto veniva concesso *inaudita altera parte* fino alla concorrenza della somma di € 2.400.000,00.

Instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano premettendo che:

- il contenzioso con la ricorrente era sorto dopo che si erano incrinati i rapporti affettivi tra il Fontana e la sig.ra Zanin Alessandra, socia e legale rappresentante di Distilleria Zanin, sorella di Zanin Piero e legale rappresentante anche di Zanin 1895 successivamente alla loro revoca dalla carica di amministratori di quest'ultima;
- essi si erano costituiti nel procedimento arbitrale avviato dalla ricorrente per sentirli condannare al risarcimento del danno in favore di Zanin 1895, spiegando domanda riconvenzionale volta a richiedere in compensazione i propri compensi per l'attività gestoria in qualità di amministratori maturati per gli anni 2021, 2022 e 2023, anche alla luce dei risultati riportati dal gruppo societario in questo triennio;





- essi, inoltre, avevano impugnato la nomina di Zanin Alessandra quale legale rappresentante di Zanin 1895;
- Zanin Alessandra aveva iscritto ipoteca giudiziale sui beni del Fontana per la somma di € 500.000,00, con l'evidente finalità di ingessare l'intera proprietà immobiliare del Fontana;
- il sequestro richiesto dalla ricorrente era stato eseguito esclusivamente sulle loro partecipazioni in Distilleria Zanin e Zanin 1895 e ciò dimostrava che l'intento era esclusivamente quello di escluderli dalle società e dall'esercizio dei diritti particolari previsti dall'art. 9-bis dello statuto di Distilleria Zanin.

Deducevano, nel merito, il difetto del requisito del *periculum in mora*, osservando che essi non avevano compiuto alcun atto distrattivo, lo statuto di Distilleria Zanin prevedeva una clausola di gradimento che escludeva ogni possibilità di disporre liberamente delle loro quote e che comunque essi, essendo stati revocati dalla carica di amministratori di Zanin 1895, non potevano più compiere alcun atto gestorio.

Quanto al presupposto del *fumus boni juris*, il Fontana e lo Zanin esponevano che:

- soltanto in relazione ai compensi per l'esercizio 2021 vi era un lodo definitivo, mentre per gli altri esercizi la delibera era ancora *sub iudice* e comunque vi era una loro domanda riconvenzionale avente ad oggetto la corresponsione dei compensi per tali annualità;
- la ricorrente avrebbe potuto, al più, chiedere la restituzione di quanto da essi effettivamente percepito, ossia € 577.366,31, e non della somma di € 1.750.000,00, che era riferita a compensi lordi e comprendeva anche le imposte che Zanin 1895 aveva trattenuto per versarle all'Erario quale sostituto d'imposta e i contributi previdenziali a carico del lavoratore che Zanin 1895 aveva trattenuto per versarle all'INPS;
- essi, invero, non potevano in alcun modo recuperare né le imposte né le trattenute previdenziali, in quanto gli importi da loro incassati sarebbero stati sottoposti ad imposizione fiscale anche laddove le relative delibere di Zanin 1895 siano considerate illegittime;
- Distilleria Zanin non aveva, comunque, dato prova che Zanin 1895 avesse corrisposto le trattenute fiscali e previdenziali, in quanto non aveva allegato né le certificazioni uniche attestanti i redditi loro erogati, né le ricevute di trasmissione delle stesse all'Agenzia delle Entrate, né le ritenute effettuate in qualità di sostituto d'imposta e versate all'Erario, né il trattamento fiscale adottato con riferimento ai compensi loro versati;
- non era, inoltre, dato comprendere se i compensi lordi loro attribuiti fossero stati dedotti ai fini IRES dal reddito d'impresa di Zanin 1895;





- laddove tale deduzione fosse stata effettuata, infatti, non vi sarebbe stata alcuna perdita da risarcire;
- le somme versate a titolo di trattamento di fine mandato non potevano costituire una voce del danno risarcibile, giacché tali importi erano stati accantonati in una polizza assicurativa accesa presso Generali Italia s.p.a. (di seguito: Generali Italia) e Zanin 1895 poteva ottenerne la restituzione in ogni momento, previa acquisizione del loro consenso, e quindi qualsiasi trasferimento di denaro doveva necessariamente “passare” per una richiesta di Zanin 1895;
- non era stata data alcuna prova dell’esborso dei contributi INPS a carico di Zanin 1895, essendo state dimesse esclusivamente una scheda contabile riferita all’anno 2021 e una certificazione del consulente del lavoro priva di contenuto descrittivo;
- non era stata data prova del fatto che Zanin 1895 avesse denunciato all’autorità giudiziaria come oggettivamente o soggettivamente inesistenti le fatture emesse da CLA e dal prof. Sura;
- non era stato nemmeno dimostrato che Zanin 1895 non avesse detratto l’I.V.A. portata da tali fatture in sede di dichiarazione annuale, come era necessario, posto che era chiesto il risarcimento del danno dell’intero importo indicato dalle fatture, comprensivo dell’I.V.A.

I resistenti, poi, puntualizzavano che il valore delle loro quote sequestrate era di gran lunga maggiore rispetto al valore nominale, tenuto conto, in particolare, del valore del patrimonio netto di Distilleria Zanin risultante dal bilancio al 31.12.2022, pari ad € 12.182.009,00, da cui conseguivano i seguenti valori effettivi: a) quota del 25% in piena proprietà dello Zanin: € 3.045.502,00 a fronte di un valore nominale di € 195.000,00; b) quota del 8,33% in nuda proprietà dello Zanin: € 710.333,00 a fronte di un valore nominale di € 65.000,00; c) quota del 12,5% in piena proprietà del Fontana: € 1.522.751,00 a fronte di un valore nominale di € 97.500,00.

In via subordinata, chiedevano che il Tribunale valutasse la concessione di una delle seguenti misure alternative:

- riduzione del sequestro conservativo;
- revoca del sequestro conservativo previa concessione in cauzione ex art. 684 c.p.c. di una serie di beni, ossia: a) un immobile del Fontana censito al Catasto Fabbricati di Breganze (VI), al foglio n. 20, particella n. 803, subalterni nn. 1 e 2; b) due autoveicoli del Fontana del valore di € 277.000,00 e di € 75.000,00; c) diritto di proprietà per la quota del 50% spettante allo Zanin su un immobile censito al Catasto Fabbricati di Udine al foglio n. 52, particella n. 167, subalterno n. 1; d) somme accantonate presso Generali Italia a titolo di TFM pari ad € 961.150,68.





Richiamata, infine, nuovamente l'attenzione sull'esistenza di un disegno volto ad escluderli dalle vicende societarie, concludevano così:

“IN VIA PRINCIPALE:

- 1) **accertare e dichiarare** l'inammissibilità e/o invalidità e/o inefficacia del sequestro conservativo ex adverso richiesto per mancanza dei requisiti di legge per tutti i motivi di cui in narrativa;
- 2) per l'effetto di cui al punto 1) **disporre la revoca** del sequestro conservativo autorizzato dall'Ill.mo Tribunale adito con decreto del 7/12/2023 cron. n.ro 3335/2023 con contestuale ordine presso la Conservatoria Immobiliare competente e presso la Camera di Commercio di Vicenza alla cancellazione della trascrizione relativa;

IN VIA SUBORDINATA,

solo nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del sequestro conservativo disposto con decreto del 7.12.2023:

- 3) **autorizzare** i resistenti ai sensi e per gli effetti del dettato normativo di cui **all'art. 684 c.p.c. a prestare idonea cauzione** per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e/o del credito eventualmente stabilito dal Tribunale adito sui beni mobili e immobili già elencati in narrativa [...] e per l'effetto revocare il sequestro conservativo autorizzato;
- 4) **disporre la riduzione e/o restrizione** del sequestro conservativo ai sensi dell'art. 496 c.p.c. contenendo quest'ultima nella somma pari ad euro 577.366,31 equivalente alla reale posta creditoria come da calcoli già riportati e quantificati in narrativa o nella eventuale somma che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà quantificare e/o ritenere di giustizia.

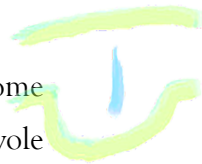
Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistari”.

Si costituiva, infine, in giudizio anche Zanin 1895, che confermava le circostanze allegate dalla ricorrente e aderiva all'istanza cautelare da essa formulate.

Nel merito, va premesso che quantunque la domanda sia stata proposta in sede arbitrale, questo Tribunale è certamente competente all'adozione della misura cautelare richieste da Distilleria Zanin in quanto al momento della proposizione del ricorso il collegio arbitrale non era ancora stato costituito (cfr. art. 818, secondo comma, c.p.c.).

Quanto alla legittimazione, va ricordato che, discutendosi di azione di responsabilità proposta contro ex amministratori di una s.r.l., il socio può agire come sostituto processuale della società ex art. 2476, terzo comma, c.c. e tale legittimazione straordinaria si estende non solo all'azione di merito ma anche ai provvedimenti cautelari volti a garantirne la fruttuosità.





Ciò precisato in via preliminare, va esaminato il requisito del *fumus boni juris*, inteso come sussistenza della prova del credito e quindi, nello specifico caso in esame, ragionevole probabilità di accoglimento della domanda di risarcimento del danno.

Iniziando dall'addebito relativo all'illegittima attribuzione dei compensi, la sussistenza dell'illecito gestorio appare sufficientemente dimostrata sulla base delle ordinanze cautelari di questo Tribunale del 17.7.2023, del 26.9.2023 e del 9.10.2023 nonché del contenuto del lodo arbitrale del 27.3.2023.

È ben vero che le ordinanze di questo Tribunale sopra menzionate hanno natura cautelare e che i procedimenti arbitrali rispetto alle quali sono strumentali sono ancora pendenti, ma è altresì vero che, nell'ambito della cognizione sommaria propria della presente sede, l'apprezzamento in esse contenuto può venire certamente in rilievo ai fini dell'affermazione della sussistenza dell'illecito gestorio, tanto più se si considera che l'ordinanza del 17.7.2023 è stata confermata in sede di reclamo dall'ordinanza del 9.10.2023 e che l'ordinanza del 26.9.2023 non è stata reclamata.

Nello specifico, riassumendo quanto è accaduto e quanto è stato statuito dai provvedimenti sopra richiamati:

- l'art. 9-bis dello statuto di Distilleria Zanin conferisce al Fontana e allo Zanin – quali soci di Distilleria Zanin – il diritto particolare *ex art. 2468*, terzo comma, c.c. di nominare gli amministratori di Zanin 1895 e di determinarne il compenso, ma precisa che è compito dei legali rappresentanti di Distilleria Zanin dare attuazione alla volontà così espressa;
- l'art. 15.5 dello statuto di Zanin 1895 demanda all'assemblea della stessa il compito di determinare gli emolumenti degli amministratori;
- in data 13.12.2021 il Fontana e lo Zanin decidevano che il loro compenso per l'esercizio 2021 per l'attività svolta in Zanin 1895 avrebbe dovuto essere pari ad € 700.000,00;
- preso atto che all'assemblea di Zanin 1895 fissata per la fissazione degli emolumenti degli amministratori Distilleria Zanin si asteneva dal voto e che ciò determinava la mancata approvazione dei compensi, i resistenti convocavano direttamente un'assemblea di Distilleria Zanin in data 29.12.2021;
- il Fontana e il Zanin, all'assemblea di Distilleria Zanin del 29.12.2021, quali unici soci presenti e titolari di una quota complessiva del 37,5% deliberavano di ratificare gli emolumenti da loro determinato e delegavano il Fontana a rappresentare Distilleria Zanin nelle assemblee dei soci di Zanin 1895 aventi ad oggetto la fissazione dei compensi degli amministratori;





- il giorno successivo si teneva un'assemblea dei soci di Zanin 1895 nella quale: a) il Fontana compariva come Presidente del Consiglio di Amministrazione e assumeva la presidenza dell'assemblea; b) il Fontana interveniva, altresì, come delegato del socio Distilleria Zanin; c) il Fontana compariva, infine, come socio di Distilleria Zanin rappresentato in videocollegamento dalla dott.ssa Bertoldi Beatrice; d) lo Zanin compariva come amministratore delegato e operava come segretario; e) lo Zanin compariva, altresì, come socio di Distilleria Zanin rappresentato in videocollegamento dall'avv. Bellora Marco; f) il Fontana, quale delegato del socio Distilleria Zanin, votava approvando il compenso deciso in precedenza con il Zanin quale socio di Distilleria Zanin;
- sempre in data 30.12.2021 si teneva un Consiglio di Amministrazione di Zanin 1895 nel quale il Fontana e il Zanin si ripartivano la somma di € 700.000,00 in ragione di metà ciascuno;
- questo Tribunale sospendeva gli effetti della delibera dell'assemblea di Distilleria Zanin del 29.12.2021 con decreto *inaudita altera parte* del 18.3.2022, poi confermato con ordinanza del 21.4.2022;
- la decisione dei resistenti del 13.12.2021 in merito alla determinazione del loro compenso quali amministratori di Zanin 1895 e la successiva dell'assemblea di Distilleria Zanin del 29.12.2021 venivano, altresì, impugnate in sede arbitrale dalla Pegoraro, usufruttuaria di quote di Distilleria Zanin;
- nella pendenza del termine per il deposito del lodo sulla procedura di cui al punto precedente, il Fontana e lo Zanin comunicavano a Distilleria Zanin che i loro emolumenti per gli anni 2022, 2023 e 2024 sarebbero stati pari ad € 700.000,00 per anno, da corrispondersi quanto al 2023 e al 2024 in rate trimestrali;
- seguiva un Consiglio di Amministrazione di Zanin 1895 del 3.3.2023 al quale i resistenti partecipavano sia quali amministratori di Zanin 1895 sia quali soci di Distilleria Zanin rappresentati in videocollegamento dalla dott.ssa Bertoldi e dall'avv. Bellora;
- in detto Consiglio di Amministrazione il Fontana e il Zanin invitavano i loro rappresentanti ad esercitare i loro diritti particolari quali soci di Distilleria Zanin e questi indicavano il compenso nella misura sopra indicata, che - su invito del Fontana - veniva recepito dall'organo amministrativo di Zanin 1895;
- a quel punto il Presidente del Collegio Sindacale invitava i resistenti a convocare l'assemblea di Zanin 1895 quale organo legittimato a deliberare sui loro emolumenti, affinché in tale sede il Fontana e lo Zanin, nell'esercizio dei diritti particolari di cui all'art. 9-bis dello statuto

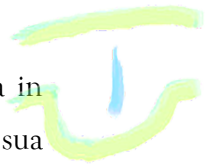




di Distilleria Zanin e quali soci della medesima, potessero determinare i compensi e il trattamento di fine mandato;

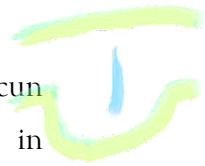
- il delegato dello Zanin proponeva di considerare già costituita l'assemblea dei soci di Zanin 1895, in quanto erano presenti i titolari dei diritti particolari, l'intero organo amministrativo e il Collegio Sindacale di Zanin 1895, ma la proposta veniva respinta, perché il Collegio Sindacale - dopo aver rappresentato che la determinazione degli emolumenti avrebbe dovuto essere supportata da un *budget* economico-finanziario con evidenza dei flussi di cassa che sarebbero stati generati per gli esercizi 2023 e 2024 - non si riteneva sufficientemente informato sull'argomento;
- in data 27.3.2023 il collegio arbitrale dichiarava l'invalidità sia della decisione dei resistenti del 13.12.2021 in merito alla determinazione del loro compenso quali amministratori di Zanin 1895 e sia della delibera dell'assemblea di Distilleria Zanin del 29.12.2021, dando atto che quest'ultima era stata assunta in assenza del *quorum* costitutivo e che gli emolumenti individuati dal Fontana e dal Zanin dovevano ritenersi sproporzionati, essendo congruo un compenso compreso tra € 78.000,00 ed € 82.000,00, tenuto conto dei risultati conseguiti dalla società e dai dati di società individuate quali comparabili;
- in data 3.4.2023 si teneva l'assemblea dei soci di Zanin 1895 convocata al fine di deliberare sui compensi degli amministratori, a cui presenziavano: a) il Fontana quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, che assumeva in tale veste anche la presidenza dell'assemblea; b) il Fontana quale socio di Distilleria Zanin titolare del diritto particolare, rappresentato in videocollegamento dalla dott.ssa Bertoldi; c) lo Zanin quale amministratore delegato, che assumeva la funzione di segretario; d) lo Zanin quale socio di Distilleria Zanin titolare del diritto particolare, rappresentato in videocollegamento dall'avv. Bellora; e) Distilleria Zanin, in qualità di socio di Zanin 1895, attraverso il proprio difensore;
- in tale assemblea i resistenti, quali titolari del diritto particolare, deliberavano di riconoscere in loro favore un compenso lordo conforme alla determinazione in precedenza assunta, e, nonostante la contrarietà espressa da Distilleria Zanin anche in ragione del contenuto del lodo arbitrale del 27.3.2023, tale delibera veniva considerata come assunta, ritenendo sufficiente la volontà manifestata dal Fontana e dal Zanin;
- i resistenti avevano posto in essere delle condotte contrarie alla legge e allo statuto di Zanin 1895;
- poiché ogni società è regolata da regole proprie non era sostenibile che l'art. 9-bis dello statuto di Distilleria Zanin disciplinasse le vicende di Zanin 1895;





- contrariamente a quanto opinato dai resistenti, dunque, la volontà da loro manifestata in merito al compenso degli amministratori di Zanin 1895 costituiva un atto che esauriva la sua efficacia all'interno di Distilleria Zanin e che vincolava esclusivamente quest'ultima e non anche Zanin 1895, e ciò anche in applicazione del principio *res inter alios acta neque nocet neque prodest tertio*;
- le determinazioni del Fontana e dello Zanin relativamente alla nomina e al compenso degli amministratori delle controllate di Distilleria Zanin avrebbero dovuto essere "esternate" nelle controllate e, più in generale, nel traffico giuridico attraverso l'operato dei legali rappresentanti di Distilleria Zanin, che dunque mantenevano integre le loro prerogative;
- in nessuna parte dell'art. 9-bis dello statuto di Distilleria Zanin era dato rinvenire l'attribuzione ai resistenti del potere di agire in nome e per conto della società e di impegnare la stessa relativamente alla determinazione dei compensi delle controllate, in deroga ai poteri di legale rappresentanza attribuiti agli amministratori di Distilleria Zanin, che, invece, erano confermati dalla lettera dello stesso art. 9-bis;
- l'art. 9-bis dello statuto di Distilleria Zanin, pertanto, era idoneo ad incidere esclusivamente in relazione al c.d. profilo interno, ossia la formazione della volontà di Distilleria Zanin in merito alla tematica della nomina e del compenso degli amministratori delle controllate - demandata ad una decisione del Fontana e dello Zanin - mentre non modificava alcunché con riguardo al c.d. profilo esterno, ossia la manifestazione della volontà di Distilleria Zanin all'interno delle controllate e, più in generale, nel traffico giuridico, che restava disciplinata dalle ordinarie norme sulla rappresentanza dell'ente e non era demandata ai resistenti;
- la sequenza corretta, dunque, avrebbe dovuto essere la seguente: a) manifestazione di volontà del Fontana e dello Zanin sugli emolumenti degli amministratori di Distilleria Zanin; b) convocazione dell'assemblea di Zanin 1895 per le determinazioni sui compensi degli amministratori; c) deliberazione dell'assemblea di Zanin 1895, in cui la volontà di Distilleria Zanin in merito ai compensi avrebbe dovuto essere manifestata dal legale rappresentante della medesima o da un soggetto appositamente e validamente delegato, conformemente alla volontà dei resistenti;
- il Fontana e lo Zanin, invece, contrariamente a quanto appena esposto: a) avevano permesso a soggetti non legittimati - ossia loro stessi quali soci di Distilleria Zanin titolari di diritti particolari e a mezzo di propri delegati - di partecipare e votare nel Consiglio di Amministrazione e nell'assemblea di Zanin 1895; b) avevano dato seguito ai voti e alle richieste di tali soggetti non legittimati, disponendo dei pagamenti di emolumenti non





- correttamente deliberati, contrariamente alla regola secondo cui è dovere di ciascun amministratore impugnare delibere assembleari illegittime; c) non avevano preso in considerazione il voto contrario manifestato all'assemblea del 3.4.2023 dal delegato di Distilleria Zanin, unico legittimato a votare, che era dirimente;
- il Fontana, inoltre, quale presidente dell'assemblea - funzione che gli derivava dalla sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione - per almeno due volte aveva avallato deliberazioni assunte con il voto di soggetti che egli ben sapeva essere non legittimati al fine di ottenere benefici personali e per lo Zanin; peraltro, in occasione dell'assemblea di Zanin 1895 del 30.12.2021, era o avrebbe dovuto essere ben consapevole che la delega a lui pretesamente attribuita da Distilleria Zanin all'esito dell'assemblea dei soci del giorno precedente era invalida, in quanto la delibera attributiva della delega era stata assunta in patente difetto dei *quorum* costitutivo e deliberativo e non poteva in ogni caso essere considerata espressione del diritto particolare di cui all'art. 9-bis dello statuto di Distilleria Zanin;
 - l'eventuale inerzia dei legali rappresentanti della ricorrente a dar seguito alle decisioni assunte dai resistenti nell'esercizio del diritto particolare previsto dall'art. 9-bis dello statuto di Distilleria Zanin non giustificava in alcun modo le condotte tenute dal Fontana e dallo Zanin, posto che questi ultimi avrebbero dovuto affrontare eventuali distorsioni nei rapporti endosociali di Distilleria Zanin con gli strumenti previsti dall'ordinamento e non, invece, commettendo delle ulteriori irregolarità che andavano ad incidere negativamente sulla vita sociale di Zanin 1895;
 - le violazioni dello statuto commesse dai resistenti non potevano essere giustificate nemmeno sulla base dell'asserita prassi consolidata che sino al 2021 li aveva visti intervenire alle assemblee di Zanin 1895 ed esprimere là la loro volontà in merito all'ammontare dei compensi degli amministratori di Zanin 1895 con effetti vincolanti per Distilleria Zanin, presente alle assemblee tramite il proprio legale rappresentante, ma sostanzialmente silente;
 - da un lato, infatti, il contratto sociale si poneva come regola oggettiva che vincolava tutti i soci e gli organi della società, a prescindere da mutamenti di fatto; dall'altro, non poteva nemmeno porsi un problema interpretativo dell'art. 9-bis dello statuto di Distilleria Zanin, che era chiaro nella sua espressione letterale e che, comunque, non esplicava alcun effetto nei confronti di Zanin 1895 in virtù del principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c.;





- vi era, dunque, un *fumus* di invalidità anche con riferimento alla delibera dell'assemblea dei soci di Zanin 1895 del 3.4.2023 che giustificava la sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima, disposta da questo Tribunale con ordinanza del 26.9.2023;
- di conseguenza, poiché a partire dal 2021 la volontà di Distilleria Zanin di accordare al Fontana e allo Zanin la remunerazione quali amministratori di Zanin 1895 era sempre mancata, non poteva che ritenersi che la determinazione e la riscossione dei compensi a tale titolo da parte dei resistenti fosse una condotta adottata in violazione di legge e dello statuto di Zanin 1895;
- il contenuto del lodo del 27.3.2023 era pienamente opponibile al Fontana e allo Zanin, che non rivestivano in quel giudizio la qualità di litisconsorti necessari, giacché la determinazione dei resistenti relativa all'ammontare dei compensi di Zanin 1895, quale espressione dei loro diritti particolari riconosciuti dallo statuto di Distilleria Zanin, diventava un atto proprio di quest'ultima, alla stregua di un atto assembleare, impugnabile alla pari di una qualunque delibera dei soci, con conseguente legittimazione passiva della stessa Distilleria Zanin;
- il lodo, pur non essendo stato pronunciato nei confronti di Zanin 1895 e dei suoi organi, esponeva comunque fatti e ragioni che potevano senz'altro assumere rilievo ai fini della valutazione della condotta dei resistenti, che peraltro erano comunque vincolati dal contenuto della pronuncia arbitrale quali soci di Distilleria Zanin;
- si dovevano considerare, pertanto, anche le considerazioni contenute nel lodo relativamente all'abnormità del compenso deliberato per l'anno 2021, esteso poi anche al 2022, 2023 e 2024;
- il Fontana e lo Zanin, peraltro, avevano avallato dei compensi per un triennio senza alcuna considerazione di budget e di flussi prospettici di entrata, e anche tale condotta - stigmatizzata dal collegio sindacale nella seduta dell'organo amministrativo del 3.3.2023 - era contraria ai doveri degli amministratori e suscettibile di arrecare danno alla società;
- in quest'ottica, il danno sotteso alle condotte illecite sopra descritte consisteva nel depauperamento patrimoniale ingiustificato sopportato dalla società amministrata, stante l'assenza di delibere legittimamente adottate con il voto espresso da Distilleria Zanin.

Si pone, a questo punto, il problema della quantificazione del danno, che ha formato oggetto di articolate contestazioni da parte dei resistenti.

Sul punto, si deve ricordare, in punto di diritto, che ai fini della concessione del sequestro conservativo non è necessario che il credito risarcitorio che si intende far valere nel giudizio di





merito sia esattamente determinato nel suo ammontare, ma è sufficiente una sommaria delibazione in merito alla verosimiglianza del *quantum* allegato dal creditore che chiede la misura cautelare, che deve essere negata soltanto laddove si sia al cospetto di un credito meramente ipotetico ed eventuale.

Per quanto concerne la fattispecie in esame, appare innanzitutto infondata l'affermazione del Fontana e dello Zanin secondo cui si dovrebbero prendere in considerazione esclusivamente i compensi netti da loro percepiti e non anche le trattenute fiscali e previdenziali operate da Zanin 1895 e, *in thesi*, versate da quest'ultima all'Erario e agli Enti Previdenziali.

Il sequestro conservativo richiesto dalla ricorrente, infatti, non è strumentale ad un'azione di ripetizione dell'indebito, ma di risarcimento del danno conseguente all'illegittima condotta dei resistenti, cosicché il credito ha ad oggetto tutte le perdite patrimoniali e i mancati guadagni che sono conseguenza immediata e diretta dell'indebita attribuzione dei compensi per gli esercizi 2021 e 2022 e per i primi sei mesi dell'esercizio 2023.

Si tratta, insomma, di fare applicazione della c.d. *Differenztheorie*, secondo cui ai fini della quantificazione del danno è necessario raffrontare il patrimonio del danneggiato (nella fattispecie in esame: Zanin 1895) effettivamente risultante a seguito dell'illecito con quello che sarebbe stato il patrimonio del danneggiato ove il danneggiante (nel caso di specie: Fontana e Zanin) non avesse tenuto la condotta illecita, in modo tale da porre a carico del danneggiante tale differenza e da "neutralizzare" sul piano risarcitorio le conseguenze negative della condotta illecita.

Danno che nel caso di specie è dato non solo dai compensi netti erogati ai resistenti, ma evidentemente anche dalle somme che Zanin 1895 ha corrisposto all'Erario e agli enti previdenziali a titolo di trattenute effettuate sui compensi lordi, importi che la società non sarebbe stata chiamata a versare e che non sarebbero usciti dalle casse sociali laddove il Fontana e lo Zanin si fossero astenuti dall'autoliquidarsi i compensi in assenza di una valida delibera assembleare.

La percezione dei compensi netti è circostanza pacifica e ammessa dai resistenti, mentre il versamento all'Erario e agli Enti Previdenziali delle trattenute fiscali e previdenziali operate in busta paga da Zanin 1895 è comprovato dai docc. nn. 14, 15, 55A, 55B, 57, 58, 59A, 59B, 60, 61A, 61B, 62, 63 e 64 ricorrente, cosicché la voce di danno consistente nei compensi lordi può essere integralmente riconosciuta per € 1.750.000,00, di cui parte per compensi netti e parte per trattenute fiscali e previdenziali a carico del lavoratore che non sarebbero state versate se non vi fosse stato l'illecito.





Per lo stesso motivo, può essere riconosciuta come voce di danno risarcibile anche quella relativa ai contributi INPS a carico di Zanin 1895 per complessivi € 100.055,72, esborso che la società non avrebbe effettuato laddove il Fontana e lo Zanin non avessero tenuto la condotta illecita e risultante dai docc. nn. 25, 26, 61A, 61B, 62, 63 e 64 dimessi da Distilleria Zanin.

Va aggiunto che, allo stato, non vi è alcuna certezza che Zanin 1895 riesca a recuperare le somme versate all'Erario e agli enti previdenziali che si sono appena indicate, e tanto è sufficiente per ritenere comprovata, a livello di *fumus boni juris*, la sussistenza di un danno attuale, giacché – come si è detto – ciò che rileva è che tali somme siano uscite dalle casse sociali e non siano ancora rientrate.

Per quanto concerne, infine, la somma di € 525.000,00 accantonata a titolo di trattamento fine mandato per le annualità 2021, 2022 e 2023 sussistono, allo stato, ragionevoli dubbi sulla possibilità di considerare la stessa come un danno suscettibile di essere risarcito.

Dalla documentazione di causa, infatti, emerge che tale importo è stato versato da Zanin 1895 a Generali Italia s.p.a. sulla base di un contratto di assicurazione (polizza n. 105191) e che la società può in ogni momento riscattare il medesimo previo consenso dei resistenti (art. 12 delle condizioni di assicurazione) e con pagamento di una commissione di riscatto del 2% (cfr. docc. nn. 27, 50A, 50B, 51, 52, 53 e 54 ricorrente e doc. n. 22 resistenti).

Considerato che il Fontana e lo Zanin hanno manifestato in questa sede la propria disponibilità a dare il consenso necessario affinché la società recuperi quanto versato a Generali Italia s.p.a., non si può dire che la somma in questione sia definitivamente uscita dalle casse sociali, in quanto è agevolmente recuperabile da Zanin 1895, che, dopo averne ottenuto la restituzione da Generali Italia, può trattenerla e non erogarla ai resistenti.

Il danno, dunque, non potrà essere riconosciuto in misura pari all'importo complessivamente accantonato, ma, al più e allo stato, nella misura della commissione che la ricorrente deve pagare per ottenere la restituzione della somma, pari al 2% della medesima, ossia ad € 10.500,00.

Laddove, infatti, il Fontana e lo Zanin non si fossero indebitamente autoliquidati i compensi come sopra indicato, Zanin 1895 non avrebbe mai versato a Generali Italia la somma in questione e non sarebbe costretta a chiederne la restituzione sostenendo il costo della commissione.

Quanto, invece, alle ulteriori poste astrattamente idonee a diminuire l'importo del danno risarcibile, va ricordato che in sede arbitrale i resistenti hanno opposto in compensazione l'ammontare dei loro compensi (non determinato), nonché il credito da rimborso delle spese





vive da essi sostenute nell'esercizio delle loro cariche (€ 16.627,27) e da indennità di fine mandato per gli esercizi dal 2017 al 2020 (€ 436.150,68) (cfr. doc. n. 12 resistenti).

Sul punto, va osservato che la sussistenza del credito da pagamento dei compensi è, allo stato, assolutamente incerto sia nell'*an* – tenuto conto delle irregolarità gestorie compiute – sia nel *quantum*, posto che non risulta allegato alcun elemento che ne consenta la quantificazione con ragionevole certezza.

Non può essere, allo stato, nemmeno riconosciuta la compensabilità dell'asserito credito da rimborso delle spese vive, posto che i resistenti non ne hanno comprovato in alcun modo la sussistenza, né con prova documentale né con prova per informatori.

L'indennità di fine mandato relativamente agli anni dal 2017 al 2020, invece, può essere riconosciuta come un controcredito astrattamente idoneo ad essere compensato col credito risarcitorio di Zanin 1895, la quale, rispetto a tale controcredito allegato dal Fontana e dallo Zanin, nulla ha dedotto o precisato; il controcredito, peraltro, appare comprovato documentalmente (doc. n. 27 ricorrente) e dal fatto che il rapporto di amministrazione coi resistenti si è pacificamente esaurito, con conseguente sorgere del diritto di questi ultimi ad ottenere il versamento di quanto dovuto a titolo di trattamento di fine mandato.

Sotto altro profilo, il Fontana e lo Zanin hanno sostenuto che nella quantificazione del danno si dovrebbe tener conto del risparmio fiscale che Zanin 1895 potrebbe aver conseguito in termini di IRES iscrivendo quale costo di esercizio i compensi loro corrisposti.

L'aspetto in questione dovrà essere approfondito nel giudizio di merito attraverso una C.T.U. contabile, che non può essere disposta in questa sede, in quanto incompatibile con la sommarietà della cognizione tipica dei procedimenti cautelari e comunque con quanto si è detto sopra in merito al fatto che ai fini della concessione del sequestro è sufficiente un giudizio di mera verosimiglianza della quantificazione del credito risarcitorio.

Procedendo in quest'ultimo senso, si ritiene di non dover procedere ad alcuna decurtazione per il risparmio fiscale in ragione del fatto che – come correttamente evidenziato dalla ricorrente – l'assenza di valide delibere di approvazione dei compensi degli amministratori potrebbe portare l'Erario a non riconoscere l'eventuale inserimento di questi tra i costi deducibili ai fini IRES e quindi a procedere ad accertamenti in rettifica del reddito dichiarato da Zanin 1895 ai fini delle imposte sui redditi.

Peraltro, con specifico riferimento al reddito d'impresa al 31.12.2022, vi sono sufficienti elementi per ritenere che Zanin 1895 non abbia proceduto ad alcuna deduzione dei costi per compensi amministratori (cfr. docc. nn. 70 e 71 ricorrente), e non vi è ragione di ritenere che,





per quanto riguarda i compensi erogati nel primo semestre 2023, Zanin 1895 procederà diversamente.

Allo stato, dunque, il credito risarcitorio per il primo addebito può essere quantificato in € 1.424.405,04, oltre rivalutazione e interessi.

Il secondo addebito consiste nel pagamento di tre fatture relative a prestazioni mai eseguite in favore di Zanin 1895 o che non sarebbero state necessarie se non vi fosse stata l'illegittima autoliquidazione dei compensi.

La ricorrente contesta, innanzitutto, il versamento in favore di CLA della somma di € 20.300,80 (€ 16.640,00 + I.V.A. al 22%) portata dalla fattura n. 207 del 13.5.2022 (doc. n. 28 ricorrente) e dell'importo di € 48.214,40 (€ 39.520,00 + I.V.A. al 22%) di cui alla fattura n. 230 del 15.6.2023 (doc. n. 29 ricorrente), recanti entrambe quale causale "*Prestazioni di consulenza e assistenza svolte dalla nostra società nell'ambito della gestione dei rapporti infragruppo, come da mandato del 10 maggio 2021*".

Distilleria Zanin produce *sub* doc. n. 30 una "lettera di incarico" conferito da Zanin 1895, dal Fontana e dallo Zanin a CLA avente ad oggetto le prestazioni sopra descritte, ma deduce che non vi è evidenza di alcuna attività di consulenza resa da CLA.

I resistenti hanno affermato che l'addebito sarebbe infondato perché non vi sarebbe prova della presentazione da parte di Zanin 1895 di una denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 2 e 8 del D. Lgs. n. 74/2000, ma tale circostanza è irrilevante.

Il Fontana e lo Zanin, infatti, a fronte della doglianza della ricorrente, avrebbero dovuto dimostrare che CLA aveva effettivamente eseguito le prestazioni di cui alle fatture nn. 207/2022 e 230/2023, ma non hanno fornito alcun elemento in tal senso.

Ciò discende dalla natura contrattuale della responsabilità degli amministratori nei confronti della società, la quale pertanto può limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa (ossia che il soggetto ha ricoperto la carica di amministratore nel periodo in cui è avvenuto il fatto illecito) e ad allegare specificamente la violazione, essendo poi onere dell'amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza.

Con specifico riferimento alla responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata a fronte di somme fuoriuscite dall'attivo della società senza una specifica giustificazione, la società che agisca per il risarcimento del danno può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale (cfr., *ex*





multis, Trib. Milano, sez. impresa, 20 aprile 2023, n. 3218; Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 8 febbraio 2024).

Tali principi, naturalmente, valgono anche laddove sia il socio della s.r.l. a promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori quale sostituto processuale della stessa s.r.l.

Come si è anticipato, Distilleria Zanin ha puntualmente dimostrato sia i pagamenti eseguiti da Zanin 1895 (cfr. docc. nn. 28, 29 e 31 ricorrente) sia che i resistenti erano amministratori all'epoca dei versamenti e ha altrettanto chiaramente lamentato la natura indebita di tali pagamenti, dando atto che essi si riferivano a prestazioni di cui Zanin 1895 non aveva beneficiato.

Il Fontana e lo Zanin, invece, non hanno dimostrato che CLA ha effettivamente eseguito le prestazioni di cui alla lettera d'incarico del 17.5.2021, né documentalmente né per informatori. A ciò si aggiunga che, come si è anticipato, l'incarico a CLA è stato conferito non solo da Zanin 1895 ma anche dai resistenti quali persone fisiche, per cui, a tutto concedere, non è dato comprendere perché tutto il compenso dovrebbe essere corrisposto dalla società con fondi propri, anche per la parte di prestazioni eseguite nell'interesse dei resistenti quali persone fisiche.

L'addebito, pertanto, deve ritenersi *in parte qua* fondato, con un danno pari all'esborso effettuato da Zanin 1895 in favore di CLA.

Distilleria Zanin, poi, contesta il versamento in favore del prof. Sura della somma di € 19.032,00, al lordo della ritenuta d'acconto (€ 15.600,00 + I.V.A. al 22%), corrisposta in relazione alla redazione di un parere sul trattamento fiscale del compenso degli amministratori, come da lettera d'incarico del 26.5.2023 (docc. nn. 30 e 31).

Assume la ricorrente che tale prestazione, in realtà, sarebbe stata eseguita esclusivamente nell'interesse del Fontana e dello Zanin, posto che, in assenza di una valida deliberazione dei compensi, Zanin 1895 non avrebbe avuto alcun interesse all'acquisizione di tale parere.

Anche con riferimento a tale importo i resistenti deducono che non vi sarebbe prova che Zanin 1895 si sia rivolta all'autorità giudiziaria denunciando i reati di cui agli artt. 2 e 8 del D. Lgs. n. 74/2000, ma ancora una volta si tratta di una circostanza irrilevante ai fini del decidere.

Ciò che rileva, invece, è che, per stessa ammissione del Fontana e dello Zanin, la consulenza del prof. Sura si era resa necessaria *“alla luce dei rilievi formulati dal Collegio Sindacale della Zanin 1895 s.r.l. al progetto di bilancio dell'esercizio 2022, relativamente allo stanziamento tra fondo rischi ed oneri dell'importo di € 753.050 nonché di € 210.000 al fondo di indennità di fine mandato amministratori (come evidenziato nella relazione del Collegio sindacale ex art. 2408, co, 2, c.c. ...)”* (cfr. pag. 20 della





comparsa di risposta dei resistenti nel giudizio arbitrale relativo alla loro responsabilità, doc. n. 12 Fontana e Zanin).

Le osservazioni dell'organo di controllo che avevano reso necessario acquisire il parere del prof. Sura e sostenere il relativo esborso, invero, rinvencono il loro antecedente logico nell'illegittima condotta del Fontana e dello Zanin di autoliquidazione dei compensi, come si evince chiaramente dal contenuto dei docc. nn. 20 e 21 dimessi da Distilleria Zanin.

È da credere, dunque, che laddove i resistenti si fossero attenuti alle disposizioni statutarie di Zanin 1895 relativamente alla determinazione dei loro compensi quali amministratori, non si sarebbero nemmeno poste le problematiche segnalate dal collegio sindacale e non sarebbe stato necessario nemmeno acquisire il parere del prof. Sura.

In questa prospettiva, dunque, si può ritenere che l'addebito risulti dotato di sufficiente *fumus boni juris* anche in relazione all'importo erogato al prof. Sura, da considerarsi – come correttamente evidenziato da Distilleria Zanin – al lordo della ritenuta d'acconto, perché Zanin 1895 è comunque chiamata a versare la ritenuta d'acconto all'Erario.

Il credito risarcitorio per il secondo addebito, dunque, va quantificato in € 87.547,20, oltre rivalutazione e interessi.

Da ciò discende, che, allo stato, la pretesa risarcitoria di Zanin 1895 nei confronti del Fontana e dello Zanin sia dotata di *fumus boni juris* per la complessiva somma di € 1.511.952,24, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale sulla somma progressivamente rivalutata dalla data dell'illecito alla data della liquidazione del danno, oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata fino alla data del saldo.

* * *

In relazione al presupposto del *periculum in mora*, è noto che il sequestro conservativo presuppone la sussistenza del fondato timore del creditore di perdita della garanzia patrimoniale generica e che quest'ultimo può desumersi dalla sussistenza sia di elementi oggettivi, come la sproporzione tra il patrimonio del debitore e l'ammontare del credito, sia di elementi soggettivi, come il compimento da parte del debitore di atti distrattivi del proprio patrimonio; tali elementi non devono necessariamente concorrere, essendo sufficiente la sussistenza di anche uno solo di essi.

Tali requisiti appaiono sussistenti con riferimento ad entrambi i resistenti, sia sul piano soggettivo, sia sul piano oggettivo.

Sul piano soggettivo devono essere richiamate, in particolare, la natura reiterata della condotta di autoliquidazione del compenso, l'assenza di alcuna valutazione prospettica dei flussi di cassa





di Zanin 1895 e la circostanza che la seconda determinazione di liquidazione del compenso è stata adottata dal Fontana e dallo Zanin nonostante i profili di criticità sollevati da questo Tribunale nel decreto del 28.3.2022 e nell'ordinanza del 21.4.2022 e le censure sollevate da Distilleria Zanin e soprattutto senza attendere l'esito del procedimento arbitrale, come prudenza e buona fede avrebbero imposto.

In quest'ottica, come correttamente già statuito da questo Tribunale, la gravità degli illeciti gestori costituisce un elemento che induce a ritenere verosimile che gli amministratori non dedicheranno miglior cura a preservare i propri patrimoni al fine di soddisfare le ragioni di credito della società (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 24 marzo 2022).

Sul piano oggettivo, alla luce della documentazione dimessa dalla ricorrente, i patrimoni del Fontana e dello Zanin devono ritenersi insufficienti a tutelare le ragioni di credito di Zanin 1895, pur come rideterminate all'esito dell'instaurazione del contraddittorio.

Il patrimonio immobiliare del Fontana, infatti, è gravato da ipoteca fino ad € 500.000,00 iscritta dalla moglie Zanin Alessandra a garanzia degli obblighi derivanti dal giudizio di separazione, e a rilevare è esclusivamente tale dato oggettivo, a prescindere dall'asserita esistenza di un disegno volto ad estromettere i resistenti dalla compagine sociale di Distilleria Zanin.

Il Zanin, invece, è titolare della quota del 50% di un immobile del presumibile valore di € 300.000,00 (cfr. docc. nn. 38, 38-bis, 40, 41 e 42 ricorrente).

Le difese dei resistenti in merito al presumibile valore delle loro quote di Distilleria Zanin, inoltre, non appaiono, allo stato, del tutto convincenti.

Il Fontana e lo Zanin, infatti, determinano il valore delle stesse prendendo a riferimento il valore del patrimonio netto di Distilleria Zanin, ma non tengono conto del fatto che le loro quote sono di minoranza e soprattutto della presenza di una clausola di gradimento, che sono circostanze che diminuiscono fortemente l'appetibilità sul mercato delle loro partecipazioni e sulle quali giustamente la ricorrente richiama l'attenzione.

Per quanto concerne gli autoveicoli dei resistenti (cfr. docc. nn. 24 e 25 e visure dimesse in data 11.1.2024), si tratta di beni che, allo stato, hanno un valore incerto, non apparendo dirimente il prezzo di acquisto riportato nelle visure del P.R.A., sia perché si tratta di atti risalenti sia perché il valore di un veicolo, come noto, dipende anche dalle sue condizioni di utilizzo e di conservazione, di cui non vi è contezza nel presente giudizio.

* * *

L'istanza formulata in via subordinata dal Fontana e dallo Zanin di revoca del sequestro non appare, allo stato, meritevole di accoglimento, giacché:





- gli immobili e gli autoveicoli non sono beni agevolmente liquidabili;
- gli immobili offerti in cauzione sono già stati in parte sequestrati;
- le somme accantonate presso Generali Italia a titolo di trattamento di fine mandato per € 525.000,00 sono di pertinenza di Zanin 1895, in quanto si riferiscono ai compensi che i resistenti si sono illegittimamente autoliquidati, e pertanto non sono per tale importo suscettibili di essere offerte in cauzione;
- la rimanente parte delle somme accantonate presso Generali Italia a titolo di trattamento di fine mandato è già stata decurtata dall'importo del credito risarcitorio e, dunque, non può costituire una garanzia, altrimenti si avrebbe un'indebita duplicazione ai danni di Zanin 1895.

* * *

In conclusione, tenuto conto che l'ammontare del credito risarcitorio è stato rideterminato in € 1.511.952,24 quanto al capitale e che a tale importo si devono aggiungere gli interessi, la rivalutazione e le spese di lite del presente giudizio e del giudizio arbitrale, il sequestro può essere concesso fino alla concorrenza della somma di € 1.750.000,00, con conseguente modifica sul punto del decreto *inaudita altera parte* del 7.12.2023.

La statuizione sulle spese di lite va rinviata all'esito del giudizio di merito, trattandosi di misura cautelare conservativa che deve essere necessariamente seguita dalla proposizione dell'azione in sede di cognizione piena.

P.Q.M.

ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta,
a modifica del decreto *inaudita altera parte* del 7.12.2023,
autorizza Distilleria Zanin s.r.l., quale sostituto processuale *ex art. 2476 c.c.* di Zanin 1985 s.r.l.,
a procedere al sequestro conservativo di tutti i beni mobili, immobili e crediti di Fontana Massimo e Zanin Piero fino alla concorrenza della somma di € 1.750.000,00.

spese al merito.

Si comunichi.

Venezia, 17 aprile 2024

Il Giudice
dott. Fabio Doro

